



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

Avv. Alessandra Bruni	Presidente Relatore
Avv. Anna Maria Pitzolu	Componente
Avv. Giuseppe Marino	Componente

### **SENTENZA**

### **SUL RECLAMO PROPOSTI DALLA**

### **Procura Federale**

### **AVVERSO LA DECISIONE**

**TRIB. FED ( P.A. 10/17 — R.G. 16/17 — R.G. C.A.F. 08/17)**

Avverso la decisione del Tribunale Federale nel procedimento n. 10/17 depositata il 9-30-ottobre 2017 e pubblicata il 31 ottobre 2017 sul sito federale, la quale, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale, condannava il sig Paolo Pomponi alla sanzione della sospensione di giorni trenta da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché la sanzione del pagamento dell'ammenda pari ad € 1.000,00.

### **SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

Con esposto dei signori Antonio Vanoli e Chiara Vanoli veniva segnalato alla Procura Federale che nel luglio 2016, il sig. Antonio Vanoli acquistava al prezzo di € 51.500,00 dal sig. Paolo Pomponi (dal quale aveva già acquistato i cavalli "Obelix" e "Cesarion Z", poi restituiti perché inidonei) il cavallo di origine tedesca denominato "Certagen" (Passaporto di origine n. DE 418181434307 — Microchip n. 27609802205744).

Il pagamento del prezzo veniva effettuato il 4 luglio 2016 in favore della società da ultimo indicata, mediante bonifico bancario dell'importo € 12.500,00, che veniva considerato a saldo, attesi i versamenti già effettuati dal dott. Vanoli a titolo di acquisto dei precedenti



cavalli “Obelix” e “Cesarion Z”, poi restituiti al sig. Paolo Pomponi e, più precisamente, il bonifico di € 26.000,00 effettuato in data 22/05/2015 a J&J Horses per il cavallo “Obelix” e il bonifico di € 11.500,00 del 04/03/2016 che aveva come beneficiaria la sig.ra Vincenza Cardarelli — madre di Paolo Pomponi— e da ultimo un versamento in contanti di € 1.500,00 a Paolo Pomponi per il cavallo “Cesarion Z”.

L’acquisto del cavallo “Certagen” da parte del dott. Antonio Vanoli per la figlia Chiara era caldeggiato sia dall’istruttore Daniele Ruggieri che dal venditore Paolo Pomponi, per le particolari qualità e prestazioni sportive, in quanto idoneo a sostenere percorsi di salto ostacoli pari all’altezza di mt.1,35. Gli stessi evidenziavano altresì che l’acquisto rappresentava un’occasione irripetibile da cogliere immediatamente poiché vi erano altre persone interessate.

Il cavallo “Certagen”, nella ricostruzione dei fatti operata dal denunciante, giungeva presso il C.I. dell’Insugherata il 1 luglio 2016 privo di passaporto, oltre che di curriculum sportivo. Il pagamento avveniva il 4 luglio 2016, prima che la J&J Horses ne acquisisse formalmente la proprietà con l’atto di trasferimento del 26 luglio 2016. Il cavallo veniva iscritto alla Fise solo il 27 luglio 2016, mentre il passaporto veniva consegnato da Daniele Ruggieri il 28 luglio 2016.

Le prime performance di “Certagen”, tuttavia, non si dimostravano all’altezza delle aspettative degli esponenti, così come rappresentate dal venditore.

Chiara Vanoli, insospettita anche dal fatto che il curriculum del cavallo, nonostante gli innumerevoli solleciti, non era stato trasmesso, effettuava alcune indagini su internet, dalle quali emergeva che il numero di passaporto e di microchip dell’equide oggetto della compravendita, in realtà, identificavano il cavallo denominato “Antonov 3”, il cui curriculum



indicava la partecipazione a concorsi in categorie fino ad un massimo di 130 cm e non a partire da 135 cm., come invece avevano asserito i signori Ruggieri e Pomponi al momento della vendita e della determinazione del prezzo.

Da un accurato esame del passaporto dell'equide il denunciante evinceva, inoltre, che:

- il nome in copertina risultava scritto a pennarello;
- a pag. 2) la scritta "Certagen" era sovrapposta ad altra scritta parzialmente cancellata;
- a pag. 3) risultava la dicitura "Certagen", riferita alla società certificatrice tedesca "Certagen GmbH";
- le pagg. 11) e 12) risultavano alterate in quanto dei precedenti proprietari erano indicati solo la D.F. Produzioni sas di Capponi Diego e la J&J Horses srl, senza riferimento alcuno a Spring Stal srl né a Marco Accardo, ai quali pure il cavallo era stato intestato dopo Capponi e prima della J&J Horses;
- a pag. 16) l'etichetta relativa all'iscrizione all'Anagrafe Equidi tedesca, ove verosimilmente era indicato il nominativo "Antonov 3", risultava parzialmente strappata ed illeggibile.

Il dott. Antonio Vanoli contattava il sig. Paolo Pomponi per trovare una soluzione bonaria della vicenda; in tale occasione emergeva che parte delle somme versate dal sig. Antonio Vanoli a titolo di corrispettivo, di fatto, erano state incamerate dal sig. Daniele Ruggieri, il quale avrebbe caldeggiato le vendite *"non sulla base dell'idoneità dei cavalli per la propria allieva ma sulla base del proprio profitto"*.

All'esito delle trattative svolte, i signori Antonio Vanoli e Paolo Pomponi stilavano una bozza di accordo transattivo che prevedeva le seguenti condizioni:



- riconoscimento da parte del sig. Paolo Pomponi del debito di € 60.000,00 nei confronti del sig. Antonio Vanoli, di cui € 51.500,00 a titolo di corrispettivo versato per “Certagen” ed € 8.500,00 per spese di mantenimento, da restituire con le seguenti modalità: quanto ad € 45.000,00, mediante consegna di nn. 6 cambiali di importo pari ad € 7.500,00 cadauna, con scadenze mensili a decorrere da gennaio 2017 fino a giugno 2017; quanto ad € 15.000,00, da versare all’esito di apposita azione giudiziaria che il sig. Paolo Pomponi e la soc. J&J Horses avrebbero dovuto instaurare nei confronti del sig. Daniele Ruggieri per il recupero della predetta somma);
- restituzione da parte del sig. Vanoli del cavallo “Antonov 3”, della cui vera identità il sig. Paolo Pomponi avrebbe dovuto comunque dare espressamente atto nella transazione;
- rinuncia dei signori Vanoli ad ogni azione civile, penale e disciplinare per i fatti in questione.

Il 23/12/2016, sulla base dell’accordo negoziale, il sig. Paolo Pomponi consegnava le cambiali al sig. Antonio Vanoli; tuttavia, la sottoscrizione della scrittura transattiva, prevista per il giorno 27/12/2016, non si concretizzava ed il sig. Paolo Pomponi, tramite il proprio legale, richiedeva la restituzione delle cambiali, delle quali evidenziava una irregolarità formale.

Nelle more delle trattative, la società J&J Horses inviava le fatture relative agli acquisti effettuati dal sig. Antonio Vanoli che, tuttavia, non corrispondevano alle somme effettivamente versate.

Non andando a buon fine il tentativo di definizione bonaria, gli esponenti segnalavano alla Procura Federale il comportamento posto in essere dai signori Paolo Pomponi e Daniele Ruggieri, ritenendolo lesivo dei principi di correttezza, lealtà e probità. In particolare, il sig.



Pomponi, a detta dei denunciati, avrebbe falsificato ed alterato il passaporto del cavallo “Antonov 3” al fine di alienarlo sotto altra identità ad un prezzo non congruo rispetto alle sue reali potenzialità agonistiche ed il sig. Daniele Ruggieri avrebbe abusato della sua qualità di istruttore nonché della fiducia ed amicizia con i signori Vanoli, inducendoli ad un acquisto sconveniente al solo fine di trarre profitto personale, incamerando il prezzo di mediazione \ provvigione.

Nel corso delle indagini, si procedeva all’audizione dei soggetti coinvolti nella vicenda, all’esito delle quali la Procura riteneva sussistenti gli estremi per promuovere azione disciplinare nei confronti di Paolo Pomponi per la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia nonché dell’art. 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni e, in particolare, *“per avere il medesimo, contrariamente ai doveri di correttezza e di lealtà, fornito informazioni inveritiere circa l’identità, la provenienza, le caratteristiche, le prestazioni agonistiche ed il valore di mercato del cavallo “Antonov 3”, del quale aveva alterato il passaporto con l’indicazione del nominativo “Certagen” e l’eliminazione/abrasione delle parti ove appariva il vero nome “Antonov 3” nonché quello dei precedenti proprietari, traendo così in inganno gli esponenti ed inducendoli ad acquistare l’equide in questione, spacciato per altro esemplare del quale non aveva le caratteristiche né le potenzialità agonistiche promesse, ad un prezzo manifestamente sproporzionato rispetto al suo reale valore di mercato”*.

In vista dell’udienza di discussione, fissata dal Tribunale all’esito dell’atto di deferimento e di incolpazione, il Pomponi depositava memoria difensiva, eccependo la propria estraneità ai fatti nonché la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo l’archiviazione del procedimento.



Il giudizio veniva istruito mediante l'audizione dei testimoni Ruggieri, Penalosa e Tagliamonte (introdotti dal deferito) da parte del Tribunale e all'udienza in data 09/10/2017, dopo ampia discussione, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale, in parziale accoglimento del deferimento della Procura Federale, applicava al Sig. Pomponi Paolo le sanzioni, previste dall'art. 6, lettere c) ed e) R.G., della sospensione di giorni trenta da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dell'ammenda di € 1.000,00.

Proponeva reclamo la Procura Federale, chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione di mesi sei ex art. 6, lettere d), e) ed f), nonché la sanzione del pagamento dell'ammenda pari ad € 2.000,00.

L'udienza di discussione veniva fissata per il giorno 6 dicembre 2017.

Con provvedimento del 1 dicembre 2017 questa Corte chiedeva l'acquisizione di taluni documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.

All'udienza del 6 dicembre 2017, acquisita la memoria dell'avv. Giardino per il Pomponi, nonché i documenti di trasporto del cavallo depositati dal medesimo in copia ed esibiti in originale, l'estratto dei registri di stalla prodotti dal sig. Tagliamonte nonché la memoria della Procura Federale, la Corte Federale disponeva il differimento dell'udienza di trattazione al 18 dicembre 2017, non essendo pervenuti gli altri documenti richiesti nonostante le rassicurazioni fornite per le vie brevi alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

I documenti pervenivano alla Segreteria, che provvedeva al loro inoltro alle parti, ad eccezione dei Registri di stalla del Circolo La Zebra.

L'avv. Giardino trasmetteva una seconda memoria, acquisita agli atti.



La Corte Federale acquisiva d'ufficio la scheda del cavallo individuato con il microchip dalla anagrafe degli equidi e documentazione estratta da internet sul sito ufficiale del sig. Paolo Pomponi e sul sito della J&JHorses di You tube al quale il primo rinviava tramite un link, invitando le parti a controdedurre su tali documenti.

All'esito della discussione, la Corte si riservava di decidere, dando successiva lettura del dispositivo .

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il reclamo sulla decisione del Tribunale presentato dal Procuratore Federale, affidato ad un unico motivo di censura, è fondato e va accolto.

Il Tribunale, come anche evidenziato nel reclamo, non ha correttamente applicato i principi in materia di valutazione della prova, dando luogo ad un erroneo approccio valutativo degli elementi istruttori acquisiti.

La sentenza valuta, infatti, i plurimi elementi indiziari in maniera atomizzata e non globale, con ciò non apprezzando adeguatamente la valenza sinergica che il complesso degli elementi probatori raccolti è invece in grado di spiegare con evidente efficacia dimostrativa rispetto all'oggetto della incolpazione, e ciò anche in relazione ad una corretta applicazione del disposto di cui all'art 116 cpc.

Il procedimento valutativo della prova per presunzioni si articola in due indefettibili momenti.

Il giudice del merito deve, innanzitutto, valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e per conservare quelli che, presi



singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria.

Successivamente lo stesso giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva che, magari, non potrebbe dirsi raggiunta con certezza, considerando atomisticamente uno o alcuni indizi.

Deriva da quanto precede che la decisione con la quale il giudice del merito si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza probatoria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi (nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevolesse completamento), è viziata (Cass. Civ. 2 marzo 2017 n. 5374, Cass. Civ. 13 novembre 2015 n. 23201, Cass. Civ. 6 giugno 2012 n. 9108, Cass. Civ. 13 ottobre 2005 n. 19894, Cass. Civ. 18 settembre 2003 n. 13819).

Nel caso di specie è emerso che:

- il cavallo con numero di microchip 276098102205744 è stato acquistato dalla D.F. produzioni S.a.s di Capponi Diego, e in seguito venduto prima alla SPRINGSTAL Srl e da questa al sig Marco Accardo, il quale lo consegnava al sig. Niccolò Borrelli, il quale a sua volta lo consegnava al sig. Andreas Penalosa in conto vendita.
- Dalle dichiarazioni rese dal sig. Accardo e dal sig. Borrelli e dallo stesso Penalosa, tra loro concordanti, risulta che sulla prima pagina del passaporto vi era scritto Antonov 3; i dichiaranti Borelli ed Accardo aggiungevano che tale nome era riportato anche a pag. 16, ove risulta visibilmente essere stata strappata l'etichetta;



- l'Accardo dichiarava, altresì, che nel passaporto originale il proprio nome era riportato a pag. 13, ma che esso risultava strappato, precisando, altresì, che all'atto del passaggio di proprietà del cavallo in favore della J&J Horses presso gli Uffici APA il passaporto era intatto ed il cavallo era ancora denominato Antonov 3;
- Paolo Pomponi ha corrisposto ad Andres Penalosa per il cavallo denominato "Antonov 3", che il medesimo deteneva in conto vendita, il prezzo di € 15.000,00 (v. dichiarazioni di Penalosa);
- il curriculum sportivo del cavallo "Antonov 3" evidenzia la partecipazione a categorie inferiori a quelle indicate dal sig. Paolo Pomponi al momento della vendita e della determinazione del corrispettivo.

Dal completamento dell'attività istruttoria effettuata da questa Corte ai sensi dell'art. 56, co. 6, R.G., è emerso, in primo luogo, che il micro chip n. 276098102205744 e il passaporto con codice identificativo n.DE 418181434307 e n.011003006677 di registro della anagrafe degli equidi corrispondono al cavallo denominato Antonov 3 e che all'atto del trasferimento della proprietà del medesimo, avvenuta il 26.7.2016, dal sig. Accardo alla J&J Horses Srl, il cavallo era ancora denominato Antonov 3, come si evince dalla Scheda Anagrafica trasmessa dall'AIA. Inoltre, dalla visura attuale dell'anagrafe degli equidi risulta in modo inequivoco che il cavallo con il numero di microchip e di passaporto sopra riportati è denominato Antonov 3.

Tali documenti hanno l'efficacia probatoria privilegiata riconosciuta dal codice civile agli atti pubblici.

Pertanto, l'oggetto della compravendita del 26 luglio 2016 tra il sig. Accardo e la J&J Horses era sicuramente il cavallo denominato Antonov 3.



All'atto della iscrizione in FISE, avvenuta il giorno successivo (27/7/2016), il cavallo con i numeri di microchip e di passaporto riferibili ad Antonov 3 veniva registrato a cura dell'acquirente J&JHorses con il nome Certagen.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Pomponi nella propria memoria, parte venditrice era certamente a conoscenza del nome effettivo del cavallo e ben poteva avere accesso alle informazioni relative al suo curriculum.

La dichiarazione del veterinario dott. Serata, che si era occupato della visita di compravendita, oltre ad essere postuma di oltre un anno da essa, non dice, contrariamente a quanto scritto in memoria della difesa Pomponi, che il dott. Serata, *ha verificato il passaporto del cavallo non rilevando alcuna anomalia su parti strappate*, ma solo che la visita relativa ai dati segnaletici del cavallo era risultata regolare, sulla base di un non meglio specificato "certificato".

Nella dichiarazione medica, peraltro, non risulta il numero di passaporto, né emerge con quali modalità sia stato fatto il riscontro sui dati identificativi, vale a dire se tramite una visione sommaria del certificato, ovvero mediante controllo del microchip con l'apposito macchinario.

Infine, compito del veterinario è quello di verificare la corrispondenza tra i dati segnaletici fisici dell'equide e quelli riportati nel passaporto, integrandoli ove necessario, e non quello di verificare la presenza di abrasioni sul passaporto, che potrebbero sfuggire al proprio esame.

A ciò si aggiunga che il dott. Serata era il veterinario di fiducia non dei Vanoli, ma del Ruggeri, coinvolto nella vicenda.

Conseguentemente, il documento citato è irrilevante ai fini del decidere.



Quanto alle dichiarazioni dei testi, le affermazioni del sig. Accardo risultano confermate dai documenti acquisiti: “...*Posso confermare che alla data del passaggio di proprietà tra me e la J&J Horses il passaporto era intatto ed intestato ad Antonov...*”, a nulla rilevando l’errore, contenuto nella sua dichiarazione sul mese (26 luglio in luogo di 26 agosto 2016) in cui è avvenuto il passaggio di proprietà; equivoco giustificabile per una testimonianza resa a distanza di mesi dall’evento e frutto di un probabile refuso, risolto dalla Scheda AIA.

Nessun rilievo può avere la dichiarazione scritta del Penalosa, depositata dall’incolpato, nella quale il cavallo veniva denominato Certagen. Da un lato, quest’ultimo ha dichiarato di non poter ricordare i nomi di tutti i cavalli che passano per la propria scuderia e di aver sottoscritto un foglio firmato in bianco su richiesta del padre del Pomponi; d’altro lato, il prezzo pattuito per la compravendita era congruo rispetto alle caratteristiche e capacità agonistiche di Antonov 3, di gran lunga inferiore al valore attribuito allo stesso cavallo all’atto della compravendita con il Vanoli. Inoltre, il teste dichiara di aver intrattenuto rapporti per la compravendita con il sig. Pomponi, ben potendo ignorare le sue intenzioni di rivendere il cavallo a terzi.

L’attendibilità delle dichiarazioni del teste Tagliamonte, invece, deve essere esclusa in quanto egli aveva un interesse proprio a dichiarare l’intervenuta consegna del passaporto allorché il cavallo perveniva presso le scuderie del Circolo Ippico dell’Insugherata, incombando sul medesimo l’obbligo di non accettare il cavallo in assenza del documento identificativo, come previsto dalla normativa. A conferma dell’inattendibilità della dichiarazione, deve rilevarsi, peraltro, che dai libri di stalla di cui era il tenentario non risulta il numero del passaporto del cavallo e, inoltre, esso risulta proveniente il 1 luglio 2017 da “Casmigo BG” e non dal Circolo La Zebra.



Infine, deve contestarsi che la J&J Horses Srl abbia proceduto all'acquisto del cavallo senza il passaporto, il quale, secondo il Pomponi, sarebbe stato nelle mani del Vanoli sin dal 1 luglio 2016, poiché tale adempimento presuppone, secondo la normativa sull'anagrafe equina, l'esibizione della documentazione identificativa del cavallo, il quale, al momento del suo acquisto dal sig. Accardo, si chiamava ancora Antonov3 e tale denominazione era riportata sulla scheda anagrafica del passaggio di proprietà.

Deve aggiungersi poi che per l'iscrizione del cavallo nei ruoli federali, ai sensi della Circolare FISE prot. n. 10081 del 20.12.2010, occorre produrre il documento di identificazione del cavallo e il funzionario del Comitato regionale deve verificare la proprietà del cavallo presso l'Anagrafe nazionale degli Equidi. Nel caso in esame, tale verifica non è stata eseguita, come risulta dall'accesso effettuato d'ufficio da questa Corte, dal quale il cavallo in questione risulta ancora con la denominazione Antonov 3, con le conseguenze del caso.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, gli elementi di prova certi ed incontestabili sono quelli provenienti da soggetti pubblici, i quali assumono efficacia probatoria piena fino a querela di falso, costituiti dalla Scheda AIA e dalla Scheda della Banca Dati Equidi presso il MIPAF.

**Ergo, il passaporto deve essere stato alterato con il nome Certagen in luogo di Antonov3 dopo il 26 luglio 2016, vale a dire dopo il passaggio di proprietà da Accardo alla J&J Horses e prima dell'iscrizione alla FISE, allorché il passaporto era certamente nella esclusiva disponibilità di Paolo Pomponi e della J&J Horses, né sul punto controparte ha prodotto elementi probatori idonei a dimostrare il contrario.**



Chiariti i fatti, occorre esaminare la eccezione di carenza di legittimazione sollevata dal sig. Pomponi.

Il medesimo sostiene:

- di non avere una scuderia propria;
- di non fare parte della compagine sociale della J&J Horses Srl, i cui soci sono, rispettivamente, il padre Rossano e lo zio Mario;
- di non essere amministratore della J&J Horses Srl, il cui amministratore, a suo dire, sarebbe il padre Rossano Pomponi (ma dalla visura camerale in atti risulta essere il sig. Mario Pomponi);
- di essere estraneo alla vicenda in quanto il proprio padre, quale (presunto) amministratore della J&J Horses Srl, avrebbe “in assoluta autonomia” contrattato il cavallo, provveduto al suo pagamento, effettuato il passaggio di proprietà, iscritto il cavallo nei ruoli federali.

Preliminarmente va evidenziato che, come risulta dalla segnalazione e dalle dichiarazioni rese dall'incolpato e dal Ruggeri, i contatti per l'acquisto del cavallo Antonov3-Certagen risultano sempre avvenuti tra il sig. Vanoli ed il sig. Pomponi, il quale ha sempre agito anche nel nome e nell'interesse della J&J Horses Srl.

L'affidamento dei terzi sulla esistenza di un potere di rappresentanza della J&J Horses Srl da parte del sig. Pomponi è altresì ingenerata dal sito web del medesimo, nel quale essa è riportata quale scuderia personale con l'indicazione degli indirizzi mail della Società come contatti; così come il canale denominato J&J Horses Srl su Youtube rimanda al cavaliere Paolo Pomponi, come da documentazione acquisita.



Lo stesso teste Penalosa ha dichiarato di aver contrattato l'acquisto del cavallo con il sig. Paolo Pomponi.

Anche le trattative per l'acquisto dei precedenti cavalli Obelix e Cesarion Z, il cui prezzo di acquisto era stato parzialmente compensato con quello del cavallo Antonov 3-Certagen, erano state condotte dal sig. Pomponi, il quale, con il proprio comportamento, ingenerava nell'acquirente sig. Vanoli la convinzione di agire come il legittimo rappresentante del proprietario dei cavalli compravenduti.

Va altresì considerato che all'epoca dei fatti il sig. Pomponi apparteneva al gruppo sportivo della Polizia di Stato. Tale qualifica soggettiva rivestita ingenerava nell'interlocutore una presunzione di affidabilità e rispetto delle regole.

Comunque, indipendentemente dall'esistenza o meno di un potere di rappresentanza della J&J Horses Srl, è sanzionabile il comportamento del sig. Pomponi il quale, fornendo false informazioni sulla identità, la provenienza, le caratteristiche e le prestazioni agonistiche del cavallo compravenduto, induceva in errore il sig. Vanoli per conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto costituito dal maggior prezzo riconosciuto rispetto al valore di mercato.

Quanto alla falsificazione del passaporto, appare corretto il rilievo della Procura sul fatto che solo parte venditrice aveva l'interesse a manomettere il passaporto, che tra il 26 ed il 27 luglio si trovava in sue mani, assumendo rilevanza assorbente, a prescindere dall'autore materiale della falsificazione, che essa abbia fatto uso del passaporto contraffatto per concretizzare l'operazione economica con il Vanoli.

La decisione del Tribunale va censurata anche sotto il profilo della sanzione applicata.



La scelta dosimetrica, per la sua irragionevole mitezza, finisce con il vanificare la finalità retributiva e rieducativa della stessa.

Il Giudice di primo grado ha infatti sospeso il deferito *per giorni trenta da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara.*

La sanzione è stata irrogata senza verificare se realmente il Pomponi rivestisse le cariche a cui si riferiva la sospensione, ma soprattutto senza tenere in considerazione che lo stesso svolge come principale attività quella di atleta e, dunque, che solo una sanzione che gli precludesse l'esercizio di tale attività avrebbe avuto reale efficacia afflittiva.

La errata applicazione della sanzione, vanificandone gli effetti, ha consentito al Pomponi di partecipare a competizioni sportive in costanza di esecuzione della pena (dato facilmente evincibile dal Data base FISE).

Vale allora la pena di ricordare che il trattamento sanzionatorio nel diritto sportivo ha anche una funzione generale preventiva, di talché una sanzione che non ha spiegato nessun effetto afflittivo, è priva altresì dell'efficacia general preventiva ad essa connaturata. A ciò si aggiunga che lo scopo della giustizia sportiva è quello di garantire il rispetto dei principi di diritto sportivo e quindi il rispetto delle regole degli statuti e dei regolamenti, dovendo tutelarsi la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, in decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportiva, anche per la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati. Pertanto, tenuto conto della richiesta della Procura, della gravità dell'illecito e della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 8, lettera g), R.G., costituita dall'aver agito per conseguire o assicurare a sé o ad altri un vantaggio, si ritiene che debba essere



applicata al Pomponi, oltre alle sanzioni irrogate dal Tribunale Federale, la sanzione di mesi 5 di sospensione dell'autorizzazione a montare, di cui alla lettera f) dell'articolo 6 R.G..

### **La Corte Federale di Appello**

definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la decisione del Tribunale Federale nel procedimento n. 10/17 depositata il 30 ottobre 2017 e pubblicata il 31 ottobre 2017 sul sito federale, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, accoglie per i motivi sopra esposti il reclamo presentato dal Procuratore Federale e conseguentemente, in parziale riforma dell'impugnata decisione, applica al tesserato Paolo Pomponi oltre alla sanzione della sospensione di giorni 30 da ogni carica o incarico sociale o federale e dell'ammenda di € 1.000,00 di cui all'art. 6, lett. e) e c) del R.G., la sanzione di mesi 5 di sospensione dell'autorizzazione a montare, di cui alla lettera f) dell'articolo 6 R.G.

Rimette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza sulle posizioni di eventuali altri soggetti che abbiano concorso con il Pomponi nella commissione dell'illecito; del sig. Raffaele Tagliamonte per le dichiarazioni rese nel corso del procedimento in contrasto con i documenti acquisiti; dei responsabili del Circolo La Zebra per l'omesso riscontro al provvedimento istruttorio di questa Corte del 1 dicembre 2017 nonché per l'esperimento di indagine presso il Comitato Regionale Lazio per l'accertamento del responsabile della iscrizione del cavallo de quo nei ruoli federali con la denominazione Certagen e per l'eventuale rimessione degli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2017



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## **LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

F.to Avv. Alessandra Bruni      Presidente Relatore

F.to Avv. Anna Maria Pitzolu    Componente

F.to Avv. Giuseppe Marino      Componente